

tali quali egli li imagina al presente , e raramente anzi non mai avviene che l'uomo possa al presente immaginare la condizione dei tempi , lo stato delle cose, quale sarà nei secoli ancor lontani da noi ; per questa essenziale ragione si proibirono le disposizioni fidecommissarie, a cui perfettamente si assomigliano le clausole di reversibilità, di cui ragioniamo. Esse dunque vogliono dichiararsi nulle. Signori , la questione non è nuova ; essa si presentò alla Costituente del 1789 , la quale per sapienza civile è proposta a modello a tutte le assemblee legislative. Quando la Costituente metteva a disposizione della nazione tutti i beni appartenenti alle corporazioni religiose, si occupò espressamente della clausola di cui ora ragiono , e la dichiarò nulla, siccome contraria allo spirito delle leggi relative alla facoltà di testare. Ella stabilì che questi beni fossero a disposizione della nazione *non obstant toute clause, même de réversion, qui serait portée aux actes des fondations*. Quello che in allora si adottò per tutte le corporazioni religiose, ben può ora applicarsi alla corporazione dei gesuiti e dei loro aderenti.

**GALVAGNO.** L' articolo 3 dichiara nazionali i beni appartenenti alle compagnie che vengono soppresse ; l'azienda delle regie finanze deve prenderne possesso. Si vuole impedire l'effetto della clausola, la quale sia stata apposta da qualche proprietario che abbia fatto dono di parte di essi beni. Io credo che questa clausola inserita in questa legge, sarebbe lesiva dei diritti dei terzi. Si dice che fu ravvisata nulla una clausola tale dall' Assemblea Costituente di Francia ; forse l'Assemblea Costituente di Francia avrà avuto sufficienti schiarimenti per conoscere se i beni passati a queste corporazioni che si sopprimevano, fossero dati colla clausola di reversibilità da tempi antichissimi, da secoli ; perchè allora quella clausola di reversibilità sarebbe certamente un imbarazzo per vedere a quali famiglie appartennero. Ma da noi le compagnie che si sopprimevano, quando sono rinate ? quando si sono stabilite ? Sono rinate dopo il 14, si sono stabilite alcune anche più tardi. Se perciò vi sono di questi beni dati a queste compagnie colla clausola della reversibilità , se ne conosce la provenienza, si può facilmente accertare a quali famiglie debbono ritornare ; ed io ne conosco di questi beni donati da non più di dodici anni, anzi i donatori stessi sono ancora in vita e vorranno certamente ripetere questi beni.

Dunque io credo che non si possa adottare una clausola, la quale sarebbe lesiva degl' interessi dei terzi. D'altronde l'azienda generale delle regie finanze non potrà ella stessa difendersi davanti ai tribunali quando la clausola sia essenzialmente nulla ? I tribunali decideranno regolarmente se la clausola sarà valida o nulla. Ma se la clausola è valida, io non vedo perchè noi dobbiamo ledere i terzi annullandola con una legge, il che sarebbe certamente , sarebbe assolutamente lesivo della proprietà.

**BUNICO.** La questione non cade , a mio modo di vedere, nel dominio del diritto civile, ma in quello piuttosto del diritto politico. Certamente che se noi vogliamo colla giustizia civile misurarne l'emendamento o l'aggiunta che si voglia chiamare, stata proposta dal signor Pescatore , troveremo che ella è lesiva dei diritti dei terzi, e che questa Camera nè deve, nè può occuparsene. Ma io dico che parlando politicamente, la Camera dee persuadersi che i benefattori della setta gesuitica hanno con questa clausola voluto mantenere la setta da essi beneficata per quanto era in loro potere, e che allora questa Camera politicamente giudicando delle intenzioni dei benefattori che sono mostrati gesuitanti, non deve tenerle nè riconoscerle per valide. Ma quando abolisce le sette a favore di cui i beni sono stati dati mediante la clausola revocatrice, essa deve pure ri-

conoscere la nullità di questa clausola, e deve dichiararla nella legge suppressiva di cotali sette.

Io invito conseguentemente la Camera a prendere in seria considerazione questa questione, come questione essenzialmente politica.

**ALBINI.** Prima di prendere qualunque determinazione, sia nelle cose pubbliche, sia nelle private, è d'uopo innanzi tratto vedere se la deliberazione che si vuole prendere sia giusta o no. Dopo viene la questione di utilità o pubblica o privata.

Contro il ragionamento dell'onorevole deputato Galvagno si è opposto che noi qui dobbiamo guardare alla ragione politica, guardare anzi alle intenzioni di quelli che hanno apposto questa clausola. Io non conosco distinzione negli affari pubblici e nei privati tra giustizia e giustizia. La giustizia è una, la giustizia è la stessa sia per gli uni e per gli altri ; anzi i legislatori debbono essi stessi dar l'esempio del più rigoroso rispetto alla giustizia, ed è oramai tempo che il criterio della utilità e dell'interesse sia sbandito dal gius pubblico, dalla politica interna e dalla politica esterna ; questo principio funestissimo ha prodotto il dispotismo.

Ora, ciò premesso, dico che la clausola che è stata apposta a questi lasciti, alle donazioni, alle corporazioni, delle quali parliamo, è di tal natura che noi con una legge non la possiamo sovvertire se era valida al tempo in cui fu fatta. Le leggi si sanciscono per proteggere, non per distruggere i diritti. Dunque dichiaro che sulla validità o nullità di questa clausola spetta ai tribunali il giudicare e non a noi, corpo legislativo. Noi dobbiamo rispettarla e non cercare di mettere in pericolo i diritti dei terzi.

Mi è avviso pertanto che non dobbiamo in nessun modo ammettere la clausola che venne proposta ; tale clausola sarebbe lesiva dei diritti dei terzi.

**PESCATORE.** Se si vogliono riservare le reclamazioni dell'autorità giudiziaria, bisognerebbe almeno che non fosse impedita intanto l'alienazione di questi beni ; questo era un secondo sistema che si discusse dinanzi all'Assemblea Costituente ; saranno i beni posti in vendita : nessuno potrà opporsi alla vendita di essi, salvo l'indennità per ogni reclamazione ; se dunque la Camera non volesse adottare la nullità assoluta della clausola, allora io trasporterei la mia proposta, modificandola, al successivo alinea del medesimo articolo.

(Gazz. P.)

**ARNULFO** sostiene che con la presente legge non si deve in nessuna maniera offendere i diritti acquistati.

(Verb.)

**GALVAGNO.** Io voleva solamente osservare, che l'aggiunta che vorrebbe proporre l'avvocato Pescatore sarebbe inutile.

**IL PRESIDENTE** mette ai voti l'emendamento del deputato Pescatore.

(È rigettato).

(Verb.)

Dà quindi lettura dell'emendamento del deputato Albini, così concepito :

« Tutti i beni e ragioni di qualsivoglia sorta per le dette corporazioni a qualunque titolo posseduti s'intenderanno, e si dichiarano a disposizione dello Stato.

» L'azienda delle regie finanze per mezzo degli agenti demaniali ne assumerà immediatamente il possesso e l'amministrazione, e procederà all'accertamento e alla liquidazione dell'attivo e del passivo.

» Sarà cura del Governo del Re, previe le opportune intelligenze colla S. Sede, di porre in vendita gli anzidetti beni, ad eccezione di quelli che si crederà più conveniente di destinare ad usi di pubblica utilità. »